

R.D. 1368 del 1941
Titolo III - Del processo di cognizione

Art. 122 Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori.

L'istanza per l'integrazione di un provvedimento istruttorio a norma dell'articolo [289](#) del Codice è fatta con ricorso diretto al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del collegio.